

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 316/XA

SINIS  
28.01.18



3<sup>A</sup> COMM. CONSILIARE

2<sup>A</sup> COMM. CONSILIARE

**PROPOSTA DI LEGGE di iniziativa del consigliere regionale Sebastiano Romeo, recante:**

“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 2017, n. 8 (Disposizioni per la liquidazione della Fondazione F.I.E.L.D. – “Fondazione Innovazione Emersione Locale Disegno del territorio” – e il trasferimento delle funzioni ad Azienda Calabria Lavoro)”

*Consiglio Regionale della Calabria*

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 4572 del 29/1/2018

Classificazione ..... 2-5 .....

**IL Presidente del Gruppo consiliare PD**

*(On. Sebastiano Romeo)*

## RELAZIONE DESCRITTIVA

- L'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 2017, n. 8 (Disposizioni per la liquidazione della Fondazione F.I.E.L.D. – “Fondazione Innovazione Emersione Locale Disegno del territorio” – e il trasferimento delle funzioni ad Azienda Calabria Lavoro), al comma 2 testualmente dispone:

*<<2. La nomina del Commissario liquidatore è effettuata facendo ricorso al personale dirigente della Regione Calabria.>>*

Al fine di ampliare la cerchia dei soggetti nell'interno della quale è possibile individuare il Commissario liquidatore della Fondazione F.I.E.L.D. appare opportuno modificare la suindicata disposizione prevedendo che la scelta possa essere effettuata non solo nell'ambito dei dirigenti ma anche tra i funzionari (categoria D)

Si propone, pertanto, di sostituire il comma 2 dell'articolo 3 sopra precisato con la seguente formulazione, riproduttiva di quella dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 30:

*<<Il Commissario liquidatore è individuato tra i dipendenti di ruolo della Giunta regionale, inquadrati nella qualifica dirigenziale, ovvero nella categoria D del personale non dirigenziale.>>*

\* \* \* \* \*

- Il testo normativo di cui alla proposta di legge regionale in questione contempla solo modifiche ordinamentali e non comporta, quindi, alcuna spesa a carico del bilancio regionale.

L'invarianza finanziaria è, inoltre, rafforzata dalla previsione del comma 3 del medesimo articolo 3 della l.r. n. 8/2017 (*<<La funzione del Commissario liquidatore è a titolo gratuito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Calabria>>*), il cui tenore rimane invariato.

Non essendo previsti oneri finanziari non è, pertanto, necessario indicare la copertura finanziaria.

## RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

**Tab. 1 - Oneri finanziari:**

Articolo	Descrizione spese	Tipologia	Carattere Temporale	Importo
		I o C	A o P	
1	Norma ordinamentale che Modifica l'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 2017, n. 8.	-	-	-
2	Clausola di invarianza.	-	-	-
3	Entrata in vigore.	-	-	-

### Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

Copertura finanziaria: la presente legge non comporta spese a carico del bilancio e pertanto non è necessario esplicitare i criteri di quantificazione degli oneri finanziari.

**Tab. 2 Copertura finanziaria:**

Programma / capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
-	-	-	-	-
Totale				

## Articolo 1

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 2017, n. 8)

1. Nell'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 2017, n. 8 (Disposizioni per la liquidazione della Fondazione F.I.E.L.D. – “Fondazione Innovazione Emersione Locale Disegno del territorio” – e il trasferimento delle funzioni ad Azienda Calabria Lavoro), il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Il Commissario liquidatore è individuato tra i dipendenti di ruolo della Giunta regionale, inquadrati nella qualifica dirigenziale, ovvero nella categoria D del personale non dirigenziale.>>.

## Articolo 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## Articolo 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.